

**Regione Piemonte**

**Provincia di Torino**

## **Comune di Leinì**

**REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE  
E L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER  
TELEFONIA MOBILE (S.R.B. STAZIONI RADIO-BASE)**

LEGGE - QUADRO N° 36/2001 (Art.8, comma 6)

LEGGE REGIONALE N° 19/04 (Art.7)

D.G.R. N° 16-757 DEL 05-09-2005

**TORINO, 31 AGOSTO 2017**

**CONSULENZA PROFESSIONALE:**

**Arch. Paolo Dotti – str. Val S. Martino Superiore 148 – 10131 Torino**

## SOMMARIO PROVVISORIO

ART. 1	FINALITA'	pag. 3
ART. 2	CAMPO DI APPLICAZIONE	pag. 3
ART. 3	OBIETTIVI DI QUALITA'	pag. 4
ART. 4	LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE	pag. 4
ART. 5	INDICAZIONI REDAZIONE PROGRAMMA INSTALLAZ.	pag. 5
ART. 6	ZONE INCOMPATIBILI CON INSTALLAZIONE DI S.R.B.	pag. 6
ART. 7	ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA	pag. 7
ART. 8	ZONE DI ATTRAZIONE	pag. 7
ART. 9	ZONE NEUTRE	pag. 8
ART. 10	CONDIVISIONE IMPIANTI (CO-SITING)	pag. 8
ART. 11	PRESCRIZIONI INSTALLAZIONE IMPIANTI	pag. 8
ART. 12	INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE	pag. 9
ART. 13	PROCEDURA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	pag. 10
ART. 14	NUOVE TIPOLOGIE DI IMPIANTI	pag. 11
ART. 15	IMPIANTI PROVVISORI	pag. 11
ART. 16	IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO	pag. 12
ART. 17	IMPIANTI ESISTENTI	pag. 12
ART. 18	MODIFICHE AGLI IMPIANTI	pag. 13
ART. 19	RIMOZIONE IMPIANTI	pag. 13
ART. 20	VIGILANZA E CONTROLLI	pag. 13
ART. 21	SANZIONI	pag. 13
ART. 22	COMUNICAZIONE ED ENTRATA IN ESERCIZIO	pag. 13
ART. 23	AGGIORNAMENTO ALLEGATI	pag. 13
ART. 24	ESECUTIVITA'	pag. 14
ALLEGATI		

## **ART. 1 – FINALITA'**

Il Comune di Leinì adotta il presente Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia cellulare e telecomunicazione, e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della Legge-quadro n° 36/01 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici*" e dell' articolo 7 della Legge Regionale n° 19/04 "*Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*", nonché la D.G.R. n° 16-757 del 05-09-2005.

## **ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

Fermo restando le autorizzazioni ministeriali, le norme nazionali e regionali che regolamentano il settore, scopo di questo Regolamento è disciplinare, su tutto il territorio comunale, la localizzazione, l'installazione e la modifica delle caratteristiche degli impianti fissi per telefonia cellulare e telecomunicazione, in seguito definiti **S.R.B.** (STAZIONI RADIO BASE - art. 3) comma 1, punto "e" della L.R. n. 19/04), operanti con frequenza compresa tra 870 MHz e 300 GHz, nel rispetto della D.G.R. 16-757 del 05-09-2005 e successivi aggiornamenti.

### **Sono esclusi dal presente regolamento:**

- a) Gli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori, che sono regolati dal D.P.R. del 5 agosto 1996, n° 1214 e dal D.L.gs 259/03.
- b) gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, convegni, concerti per i quali deve essere data comunicazione al Comune e all'ARPA secondo le procedure indicate nel D.G.R. 02 novembre 2004, n. 19-13802 (art.2 comma 3-b).
- c) gli impianti fissi con potenza in antenna minore od uguale a 5 watt, come indicato nella L.R. 19/04.
- d) tutti gli impianti Wi-Fi in uso privato o pubblico, ma sempre con potenza inferiore ai 5 watt, come indicato nella L.R. 19/04.
- e) gli impianti al servizio delle Forze armate e delle Forze di Polizia, fatta salva la normativa nazionale e regionale vigente. Esse devono comunicare al Comune le caratteristiche tecniche dei nuovi impianti prima della loro attivazione secondo il D.G.R. 02 novembre 2004, n. 19-13802 (art.2 comma 4).

### ART. 3 – OBIETTIVI DI QUALITA'

Visti gli artt. 3) e 8) della Legge-quadro n° 36/01, l'art. 4) del D.P.C.M. 08 luglio 2003, gli artt. 3) e 5) della Legge Regionale n° 19/04 e la D.G.R. n° 16-757/05, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, è fatto obbligo rispettare i limiti di esposizione e valori di attenzione indicati al successivo art. 4).

Ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i valori di emissione dei suddetti campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella seguente tabella 3 dell'allegato "B" del D.P.C.M. 08 luglio 2003. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

**Tabella n. 3:** valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Obiettivi di qualità	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

### ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

I limiti di esposizione e i valori di attenzione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti all'art. 3) D.P.C.M. 8 luglio 2003.

In particolare si dovranno rispettare i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

**Tabella n. 1:** valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

limite di esposizione	Campo elettrico	Campo magnetico	Densità di potenza
0,1 < f ≤ 3 MHz	60 E(V/m)	0,2 H(A/m)	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20 “	0,05 “	1 (W/mq)
3 < f ≤ 300 GHz	40 “	0,1 “	4 “

**Tabella n. 2:** valori di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili, lastricati solari.

<b>Valori di attenzione</b>	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

**N.B.** Il rispetto dei limiti indicati potrà essere controllato dall' ARPA ogni qualvolta che la Amministrazione Comunale ne faccia richiesta, previo accordo.

## **Art. 5 – INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

(L.R. 19/04 - D.G.R. 16.757/05 – art. 4)

### 4.1 Contenuti del programma localizzativo.

Il programma localizzativo contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, tenendo conto del regolamento comunale di cui al punto 3.1, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge.

Possono tuttavia essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui al punto 3 e alle spese per attività istruttorie di cui al punto 9, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al punto 8.

### 4.2 Proposte localizzative.

Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione, tenendo conto del regolamento comunale di cui al punto 3.1, anche evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. I comuni possono, inoltre, organizzare

incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.

#### 4.3 Modalità di redazione e presentazione del programma.

I gestori presentano annualmente in formato cartaceo e, ove richiesto, in formato elettronico il programma localizzativo al comune e, in copia, alla provincia, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma.

#### 4.4 Clausole di riservatezza.

Il comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge, limitatamente alla regolamentazione comunale e all'esito del confronto con il programma del gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

### **Art. 6 - ZONE INCOMPATIBILI CON L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE**

(L.R. 19/04 - D.G.R. 16-757/05) – *in rosso in cartografia*

#### ➤ **Luoghi di attenzione – aree sensibili** (L.R. 19/04 - Art. 3, comma 1, lettera a)

La posa di impianti di telefonia cellulare e telecomunicazioni è totalmente vietata in tutti i luoghi di attenzione (aree sensibili) e le rispettive zone di pertinenza.

Si intendono per aree sensibili tutti gli edifici dedicati alla popolazione infantile, all'istruzione, agli anziani, nonché quelli dedicati alla tutela della salute:

- aree attrezzate a parco gioco per l'infanzia
- asili nido – scuole materne
- scuole elementari e medie
- scuole superiori e università
- strutture per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva
- strutture per l'assistenza agli anziani e case di riposo

- strutture per l'assistenza ai disabili
- ospedali e strutture adibite alla degenza e socio-sanitarie
- poliambulatori
- luoghi di culto

Per le suddette aree è prevista una fascia di rispetto con un raggio di mt. 30 dal confine esterno dei suddetti luoghi sensibili e delle loro aree di pertinenza; questa distanza di sicurezza dovrà sempre rispettare anche le distanze calcolate dall' A.R.P.A.

#### **Art. 7 - ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.**

Si intende per “**condizionata**” una zona quando, pur sussistendo le premesse di divieto alla installazione di un impianto, per una dimostrata esigenza tecnica di trasmissione del segnale radioelettrico a copertura di una certa area, viene richiesta dal gestore la installazione di un sistema di trasmissione, qualora il Comune non sia in grado di fornire una soluzione alternativa, ivi compresa la fascia di rispetto di mt. 30 attorno alle aree sensibili.

(art. 2.1 – D.G.R. 16-757)

Sono considerate “zone di installazione condizionata” le seguenti aree:

- a) Centro storico (come da P.R.G.C.);
- b) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di parco, zone di salvaguardia);
- c) Aree soggette ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d' area;
- d) Beni culturali.

Il posizionamento di impianti di telefonia cellulare e telecomunicazioni su tutti i beni culturali di cui all' art. 2, comma 2) del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n° 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dello art.10 della legge 06 luglio 2002, n° 137) è subordinato al parere della Soprintendenza per i beni artistici e storici del Piemonte.

Nelle suddette aree l'Amministrazione Comunale concede la installazione di impianti secondo un prontuario definito dal Regolamento Comunale nei successivi articoli 10 – 11.

#### **Art. 8 - ZONE DI ATTRAZIONE - AREE IDONEE ALLE S.R.B.**

Sono considerate “zone di attrazione” tutte le aree in cui si ritiene idonea la installazione degli impianti. La stesura dei successivi livelli di attrazione alla installazione di S.R.B. è stata

effettuata tenendo conto degli indirizzi e delle priorità indicate dall' Amministrazione Comunale.

- a) aree individuate autonomamente dall' Amministrazione Comunale *in azzurro in cartografia* (Tav. 1-2-3 in allegato);
- b) aree artigianali e industriali, come da P.R.G.C., con limite di 6 V/m, in quanto le permanenze lavorative superano le quattro ore giornaliere;
- c) aree a bassa densità abitativa, con limite di 6 V/m, in quanto vi possono essere insediamenti abitativi e residenziali.

#### **Art. 9 - ZONE NEUTRE**

(art. 2.1 del D.G.R. 16-757/05)

Le "zone neutre" sono tutto il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.

#### **Art. 10 - CONDIVISIONE DEGLI IMPIANTI (CO-SITING).**

Alla presentazione di richieste di installazioni di S.R.B. in prossimità di strutture esistenti già adibite ad uso esclusivo per S.R.B., il Comune può invitare alla condivisione delle infrastrutture impiantistiche (strutture verticali portanti), tramite convenzione con i Gestori e/o i Concessionari, per garantire una ordinata distribuzione degli impianti, limitare il proliferare delle antenne e salvaguardare anche l' estetica del territorio.

La condivisione degli impianti è regolamentata all' art. 89 (comma 2) del D.lgs n° 259 del 01 agosto 2003.

Nel comune di Leinì sono presenti n° 11 impianti S.R.B., ma di questi si ritengono idonei alla condivisione solo n° 6 impianti, in quanto solo essi hanno i requisiti strutturali richiesti; essi sono indicati nella tabella in allegato. (ANTENNE 3, 4, 8, 9, 10, 11 indicate nelle Tavole 1-2-3 dei siti idonei in allegato).

Questi impianti S.R.B. si ritengono idonei alla condivisione con altri impianti in quanto dotati di strutture robuste, hanno un valore di emissione di campo elettromagnetico ampiamente sotto i limiti di legge di esposizione (come si evince dalle tabelle di monitoraggio allegate) e non sono adiacenti a luoghi sensibili (aree di attenzione).

#### **Art. 11 – PRESCRIZIONI PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE.**

Vengono ora riportate alcune indicazioni per un adeguato e razionale posizionamento degli

impianti di telefonia cellulare, nel rispetto dell' impatto ambientale e sanitario.

**a) Antenne S.R.B. su palo**

Gli impianti S.R.B. dovranno sottostare alle seguenti indicazioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso e rastremato. E' del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio;
- il centro elettrico d'antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall'ARPA.

**b) Antenne S.R.B. su fabbricati non residenziali**

Nel caso in cui venga richiesta l' installazione degli impianti S.R.B. su fabbricati non residenziali dove però sia prevista una presenza non inferiore alle quattro ore da parte dei lavoratori (limite di legge di 6 V/m), si dovranno seguire le seguenti prescrizioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso. E' del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio;
- l'antenna, posta al disopra di locali occupati da lavoratori con permanenze superiori alle quattro ore, dovrà avere il centro elettrico innalzato, rispetto al volume occupato dai lavoratori stessi, secondo le distanze indicate dall' ARPA;
- il centro elettrico d'antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall'ARPA;

**c) Impianti su fabbricati residenziali**

E' consentita l' installazione degli impianti sugli edifici residenziali alle seguenti condizioni:

- la struttura portante delle antenne dovrà sempre essere a palo metallico estruso. E' del tutto escluso ogni altro tipo di struttura di sostegno, tipo quelle a traliccio.
- l'antenna, posta al disopra di locali residenziali, dovrà avere il centro elettrico innalzato, rispetto al volume abitato, secondo le distanze indicate dall' ARPA;
- il centro elettrico d'antenna dovrà rispettare, dagli edifici circostanti, le distanze indicate dall'ARPA.

**Art. 12 – INDICAZIONI PROGETTUALI DI MITIGAZIONE PER  
L' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.**

Le installazioni di impianti S.R.B. dovranno comportare le minime interferenze con i connotati paesistici della località.

**a) Locali alloggiamento apparecchiature a terra**

Le apparecchiature dovranno essere raggruppate in un unico "shelter" costruito in modo da

adattarsi alle tipologie architettoniche circostanti, eventualmente circoscrivendo l' area dell' installazione con barriere vegetali.

Dove possibile, sarà opportuno collocare le apparecchiature all' interno di strutture già esistenti e le connessioni tra antenna e locale apparecchiature, dovranno essere eseguite in condotta interrata.

#### **b) Installazioni su edifici**

Qualora si debba procedere all'installazione di impianti sulla copertura di edifici, la mitigazione può essere ottenuta con un sistema di mimetizzazione del supporto e della parte radioelettrica dell'antenna e dovrà essere accuratamente studiata dal gestore.

Per quanto concerne invece gli impianti tecnici e le opere accessorie al servizio della S.R.B., si dovrà procedere nella seguente maniera:

- dove possibile, le apparecchiature dovranno essere alloggiare nei sottotetti od in vani tecnici esistenti;
- qualora ci si trovasse in condizioni di copertura piana, l'alloggiamento delle apparecchiature dovrà essere contenuto in nuovi volumi, la cui dimensione non sia sproporzionata rispetto al volume dell' edificio stesso, previa richiesta di denuncia di inizio attività o permesso di costruire, in seguito denominati D.I.A. o P.D.C.;
- detti volumi di contenimento delle apparecchiature dell'impianto dovranno essere arretrati al massimo rispetto al filo del cornicione e costruiti con materiali che riprendano le caratteristiche architettoniche dell' edificio.

#### **Art.13 – PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI.**

N.B. Si rimanda a:

- **DETERMINA DIRIGENZIALE (REGIONE PIEMONTE) del 09 luglio 2014, n. 218 (in allegato)**
- **DECRETO LEGISLATIVO del 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i.: Codice delle comunicazioni elettroniche. Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e autocertificazioni.**

#### **Art. 14 – NUOVE TIPOLOGIE DI IMPIANTI**

Con riferimento alla D.G.R. n° 25-7888/07, relativa alle procedure di presentazione per nuove tipologie di impianti quali:

- a) Wireless - LAN (Local Area Network), meglio noti come WI - FI (Wireless Fidelity), definiti come impianti in tecnologia digitale per accesso radio (wireless) a reti locali (LAN), sulle frequenze di 2,45 Ghz, standard IEEE, versione 802.11b, con potenza massima al connettore d'antenna dell'hot spot pubblico pari a 0,1 watt;
- b) Punto - Multipunto (PMP), definiti come impianti per sistema di collegamento, interno alla rete esistente, fra una singola stazione base (Master Station MS), localizzata in una posizione fissa ed un numero multiplo di stazioni periferiche terminali (Terminal stations TS), posizionate in altrettanti punti fissi, collegati in visibilità ottica a detta stazione base (riferimento Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera n. 715/00/CONS, autorizzazioni per la sperimentazione di sistemi punto-multipunto nella banda 40,5 - 42,5 Ghz), con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt;
- c) impianti fissi per telecomunicazioni mobili dedicati a coperture indoor, definiti come impianti per sistemi che incrementano il segnale esistente dei sistemi GSM all'interno di edifici pubblici e privati (ad esempio sedi aziendali, locali commerciali, centri convegni, palazzetti sportivi, etc.) per il miglioramento della qualità del servizio, con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt.

I gestori o i proprietari inviano al comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto, compilata uniformemente al modello del suballegato I (D.G.R. 19-13802/04, e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante, con il formato MSI di cui al suballegato II (D.G.R. 19-13802/049). Nel caso degli impianti di cui al punto c) i gestori o i proprietari allegano anche la dichiarazione dell'altezza del centro elettrico rispetto al piano di calpestio.

Tale comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

#### **Art. 15 – IMPIANTI PROVVISORI MOBILI – RIFERIMENTI NORMATIVI**

- L.R. 19/2004, Art. 2 – comma 3, lettera b)
- D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, Allegato A e allegato 3

- a) Per le particolari esigenze di breve durata di cui al successivo comma c) è ammissibile la installazione di impianti mobili, con ciò intendendosi impianti in possesso di elementi di temporaneità, di precarietà e di amovibilità, ovvero non dotati di opere che ne pregiudichino un' agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.
- b) La procedura per l' installazione di un impianto mobile necessita la previa comunicazione al Comune di tale intenzione e l' attesa del successivo consenso.
- c) La realizzazione di impianti mobili è consentita unicamente per sopperire alle esigenze di seguito elencate:
- A servizio di manifestazioni temporanee e per la loro durata: in tale ipotesi lo stazionamento è consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio.
  - Per sopperire in particolari periodi dell' anno all' aumento del traffico telefonico, come ad esempio durante manifestazioni ed esposizioni e per la loro durata, e comunque non oltre 30 gg. solari.
  - Nel caso di disattivazione temporanea di un impianto esistente per consentire la installazione di un impianto co-siting, con permesso di modifica già acquisito, per una durata massima di 30 gg. solari.

#### **Art. 16 - IDENTIFICAZIONE DELL' IMPIANTO**

Per ogni impianto di cui al presente regolamento deve essere installato un cartello in materiale resistente, ben visibile, con incisione recante un codice alfanumerico attribuito dall'Amministrazione Comunale ad ogni gestore.

Il cartello non dovrà essere apposto per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 watt.

#### **Art. 17 – IMPIANTI ESISTENTI**

Devono essere individuate le posizioni degli impianti esistenti, anche in riferimento agli allegati cartografici e come riportato nelle tabelle allegate.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria su tali impianti, il gestore deve prevedere la messa a norma, nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal presente Regolamento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i gestori devono munire gli impianti esistenti di targa di riconoscimento (così come previsto dall' art. 15) del presente regolamento), comunicandone l'avvenuta installazione all'Amministrazione Comunale.

### **Art.18 - MODIFICHE AGLI IMPIANTI**

Tutti gli impianti, per esigenze di servizio ed ottimizzazione dello stesso, potranno essere sottoposti a modifiche tecniche, previa autorizzazione ARPA laddove prevista. Ogni modifica agli impianti di trasmissione od alle apparecchiature, dovrà seguire le procedure previste, come indicato nel Dlgs. 259/03 art.87, D.G.R. N° 15-12731/04 e D.D. 218/14.

### **Art. 19 - RIMOZIONE IMPIANTI**

Tutti i gestori di impianti S.R.B., al momento della richiesta di installazione di un impianto, dovranno sottoscrivere un atto unilaterale che li obblighi, in caso di disattivazione e smantellamento dell'impianto, al ripristino dell'area utilizzata, di tutte le sue pertinenze e dello stato dei luoghi, il tutto entro il termine di tre mesi dalla rimozione dello impianto.

### **Art. 20 - VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI**

Le funzioni di controllo e vigilanza dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 08-07-03) ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore. Per quanto concerne il controllo ambientale del livello del campo elettromagnetico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di potersi avvalere di tecnici abilitati di sua nomina.

Le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti saranno affidate agli organi competenti del servizio sanitario nazionale.

### **Art. 21 - SANZIONI**

Le sanzioni applicate sono quelle individuate dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 15) della Legge 36/01 e dall'articolo 16) della L.R. n°19/04. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base di accertamenti effettuati dall' ARPA e su indicazione dell' Uff. Tecnico.

### **Art. 22 – COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO**

Per ogni impianto regolarmente installato il Gestore dovrà fornire apposita comunicazione, così come previsto dalla D.G.R. 2-11-2004, n. 19-13802.

### **Art. 23 – AGGIORNAMENTO ALLEGATI**

Gli aggiornamenti agli allegati o modifiche non sostanziali che si rendessero necessari, saranno di competenza della Giunta Comunale.

## **Art. 24 – ESECUTIVITA’**

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia

Torino, 31 agosto 2017.

### **IN ALLEGATO:**

- TABELLA CON INDICATI GLI IMPIANTI ESISTENTI
- TABELLE CON INDICATI I LUOGHI SENSIBILI
- TABELLA CON INDICATI I “SITI” INDIVIDUATI DAL COMUNE
- D.D. N° 218 DEL 09-07-2014
- RELATIVE N° 3 TAVOLE CON INDICATI IMPIANTI ESISTENTI  
E LUOGHI SENSIBILI
- RELATIVE N° 3 TAVOLE CON INDICATI I SITI IDONEI ALLE S.R.B.  
INDIVIDUATI DAL COMUNE